

24 ORE BUSINESS SCHOOL
MILANO, DALL'8 MARZO 2018 - 2° ED.
MASTER PART TIME con possibilità di stage
7 mesi di formazione in aula (21 giornate)
con sessioni in distance learning

24 ORE BUSINESS SCHOOL
EUROPROGETTAZIONE PER
L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI
COMUNITARI

Sabato
18 Novembre 2017

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com
@24NormeTributi



RINVIO ALLA CONSULTA Bancarotta, esame sulle pene accessorie

Giovanni Negri ▶ pagina 16



MERCOLEDÌ CON IL SOLE 24 ORE Dall'organigramma ai documenti: così le nuove regole sulla privacy cambieranno la vita delle imprese

La guida è disponibile in versione digitale per gli abbonati

Decreto fiscale. Ventiquattro mesi di tempo ai professionisti per chiedere al Tribunale il riconoscimento della vessatorietà delle clausole

Equo compenso nei contratti in corso

Norme retroattive nei rapporti con assicurazioni, banche e grandi imprese ma non per la Pa



Giuliano Fonderico

Poco più di un mese fa, il Consiglio di Stato aveva considerato legittimo un appalto pubblico di servizi professionali al compenso simbolico di un euro. Il legislatore idealmente risponde con una modifica alla legge forense, introducendo con il Dl fiscale appena approvato al Senato (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) due nuove tutele per i lavoratori autonomi: il diritto a un «equo compenso» e il divieto di «clausole vessatorie». L'obiettivo sono gli affidamenti standardizzati di servizi professionali ripetitivi, come il recupero dei cre-

IPALETTI

Il compenso deve essere proporzionato a quantità e qualità della prestazione. Parametri di riferimento nei decreti dei ministeri vigilanti

diti, che ormai molte imprese, e talvolta anche amministrazioni, fanno a condizioni ridotte all'osso. Le nuove tutele si aggiungono e in parte si sovrappongono a quelle che la legge 8/2017 ha previsto per la «clausole abusive» e gli abusi di dipendenza economica nei confronti dei lavoratori autonomi.

Le norme nascono per i soli avvocati nella redazione finale del testo la loro applicazione è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi. Esse riguardano i rapporti, anche in essere, tra i professionisti e i loro clienti: grandi imprese, banche e assicurazioni in testa, quando sono regolati da convenzioni predisposte unilateralmente dalle imprese. Negli incarichi conferiti dopo la nuova legge, il diritto all'equo compenso dovrà essere garantito anche dalle pubbliche amministrazioni.

Il parametro per stabilire l'«equità» del compenso è simile a quello dell'articolo 36 della Costituzione, per svolgerli e la loro distribuzione sulla retribuzione del dipendente: il compenso deve essere

reproporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Nell'articolo 36 la concretizzazione del criterio è di fatto rimessa ai contratti collettivi, qui la legge rinvia a successivi decreti ministeriali.


Le clausole «vessatorie» sono invece individuate sulla falsariga del Codice del consumo, come quelle che creano un «significativo squilibrio» contrattuale a carico del professionista. La norma elenca i casi tipici di vessatorietà, sempre che le clausole non siano frutto di una trattativa e di un'approvazione specifica. Ad esempio, il potere di rifiutare la stipulazione del contratto in forma scritta, il pagamento a termini superiori a 60 giorni. C'è poi una lista nera di clausole che sono vessatorie anche se oggetto di trattativa e approvazione: il potere del cliente di modificare unilateralmente il contratto e di esigere prestazioni aggiuntive gratuite.

Le clausole con compensi nulli o vessatorie sono nulle, secondo un regime speciale. Per le clausole vessatorie la nullità è di genere cosiddetto di protezione, e può far valere solo il professionista e comunque non si estende al resto del contratto. Anche in questo caso, la soluzione è in linea con il codice del consumo: il compenso non può essere sostituito con il compenso determinato dal giudice. L'azione di nullità non è imprescrittibile, come sarebbe per regole generali, e va proposta a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla firma delle convenzioni.

Nell'insieme non si può dire che le nuove norme siano un semplice ritorno al passato, ai tempi delle tariffe professionali minime. La legge prova a correggere alcuni rapporti di forza nei quali il professionista è considerato il contratto è debole. Forse questo è anche il limite dell'intervento. Le norme affrontano il problema senza una riflessione più generale sulla natura dei servizi coinvolti e sulla domanda di, in definitiva, un compenso equo e uniforme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona la doppia tutela



* Solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle norme

Convegno di Verona

Alleanza tra notai, commercialisti e avvocati

Nuova alleanza nel mondo dei professionisti. Il nome scelto è Associazione economisti e giuristi insieme. Componenti: il Consiglio nazionale forense e quello dei dottori commercialisti, appena usciti dal Cup - organismo che rappresenta gli Ordini - e il Consiglio nazionale del notariato, che resterà nel Cup, ma che avvierà una sinergia con commercialisti e avvocati. Occasione dell'annuncio il convegno di Verona, promosso dagli Ordini delle tre professioni sulla responsabilità.

La rappresentanza coniugata in modo generale, soprattutto per avvocati e commercialisti, ha fatto il suo tempo. Per la difesa e lo sviluppo delle professioni occorrono programmi e azioni specifiche rispetto alle singole peculiarità. Per i presidenti di avvocati e commercialisti, Andrea Mascherin e Massimo Miani, diventa strategica un'alleanza di comparti professionali omogenei o contigui, per concentrarsi su obiettivi che incidono sulle questioni core dei rispettivi Ordini. Per il presidente del notariato, Salvatore Lombardo, la comunanza di interessi significa mettere in archivio le tentazioni del passato di invadere le competenze reciproche. Mascherin, Miani e Lombardo hanno sottolineato il successo delle professioni nell'ottenere l'affermazione del principio dell'equo compenso. Una prestazione di qualità - hanno sottolineato - implica il dispiegarsi di mezzi che hanno un costo. «La qualità ha un prezzo, anche sotto forma di tariffa» ha detto Lombardo.

M.C.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atti societari. Coperti gli effetti fiscali

La firma digitale non si applica a tutti gli obblighi

Luigi Fruscione
Benedetto Santacroce

L'estensione della firma digitale per la sottoscrizione degli atti di trasformazione e fusione delle società copre tutti gli effetti fiscali, ma lascia inalterate le regole civilistiche che richiedono, nella maggior parte dei casi la stipula sotto forma di atto pubblico. Questa sembra essere la conclusione a cui si deve giungere leggendo la nuova formulazione dell'articolo 36 del Dl 112/2008, come modificato dall'articolo 11-bis della legge di conversione del decreto fiscale (Dl 148/2017).

In particolare, gli istituti giuridici interessati dalle nuove regole di sottoscrizione sono la trasformazione delle società (articolo 2498 del Codice civile), la scissione delle società (articolo 2506), i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (articolo 2556). Cerchiamo di chiarire gli effetti della disposizione partendo dalla precedente formulazione e arrivando a una specifica esemplificazione. La disciplina ante riforma si limitava a disciplinare, al comma 1-bis, il solo caso del trasferimento di partecipazione di società a responsabilità limitata; in particolare, tale comma che non è stato modificato prevede che l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del Codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quadro, della legge 24 novembre 2000 n. 340.

La predetta disposizione che aveva già all'epoca della sua prima attuazione aperto una serie di interrogativi, aveva alcune specificazioni operative, anche se minime, che

non si ritrovano nella norma appena approvata e che è contemplata al comma 1-ter.

Infatti la nuova disposizione stabilisce, oltre i casi in cui trova applicazione (ad esempio, scissione delle società), esclusivamente che l'utilizzo della firma digitale debba avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

L'interrogativo che la norma fa sorgere è se attraverso la firma digitale siano soddisfatti gli obblighi dettati dal Codice civile in materia pubblicitaria. Si prenda il caso degli atti di trasformazione della società (articolo 2498): le domande che sorgono sono da chi possa essere apposta la firma digitale sugli atti che si andranno a for-

IL NODO

Resta l'interrogativo se la firma digitale soddisfi gli obblighi dettati dal Codice civile in materia pubblicitaria

mare e quali coperture giuridiche di pubblicità essa attribuisce. Facciamo il caso, ad esempio, di cui all'articolo 2500 del Codice civile - in tema di contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione - in cui l'assemblea di una srl delibera la trasformazione a società per azioni, tale atto deve essere redatto in forma pubblica. La richiesta dell'atto in forma pubblica non sembra essere messa in discussione dal fatto che lo stesso nel suo contenuto possa essere sottoscritto con firma digitale. L'atto pubblico richiede delle formalità, in cui la sottoscrizione è solo uno degli elementi richiesti. Allora sembra chiaro che così come è formulata la norma non sembra di per sé idonea a incidere sulle attuali modalità di gestione dell'atto e che la sottoscrizione digitale non è altro che una forma di redazione telematica del documento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Confermata l'interpretazione del giugno scorso che ha ribaltato i precedenti giudizi

Doppio bonus prima casa se un'abitazione è inidonea

Angelo Busani

La titolarità del diritto di proprietà di un'abitazione «inidonea» sia per circostanze oggettive (casa inabitabile) sia per circostanze soggettive (allargamento della famiglia) non impedisce l'acquisto di un'altra abitazione con l'agevolazione «prima casa»: lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 27376 del 17 novembre 2017.

La questione non è nuova perché la Cassazione ha recentemente affermato (ordinanza 14740 del 13 giugno 2017) che la casa divenuta soggettivamente inidonea è di ostacolo all'agevolazione «prima casa» se il contribuente in questione ne voglia acquistare un'altra. C'è però da rammentare che questa pronuncia n. 14740 fece scalporre perché, con essa, la Cassazione ha invertito la sua precedente giurisprudenza di segno contrario (le sen-

tenze 18128/2009, 100/2010 e 3931/2014), nella cui scia si era accodata anche la giurisprudenza di merito: Ctp Alessandria, 22/2010, Ctp Matera, 820/2011, Ctr Lombardia 2970/2014, Ctr Lombardia 4272/2015, Ctp Milano 5888/2016.

In passato, per un breve periodo (dal 24 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995), la legge sull'agevolazione «prima casa» aveva concesso il beneficio a chi avesse dichiarato «di non possedere altro fabbricato... idoneo ad abitazione» (Dl 16/1993 e Dl 155/1993). Prendendo però atto del fatto che il giudizio di «idoneità» di un'abitazione comportava una forte discrezionalità nella osservazione dei singoli casi concreti (dovendosi tener conto sia delle caratteristiche del fabbricato sia delle esigenze personali del contribuente e della sua famiglia) il legislatore eliminò ben presto (con la legge 549/1995) il riferimento

all'idoneità dell'abitazione preposseduta, viceversa stabilendo (con norma ancor oggi vigente) che l'agevolazione fiscale è impedita per il solo fatto della titolarità di un'abitazione, senza più riferimento alla sua idoneità, o meno, per le esigenze abitative del contribuente.

Cosicché, dal 1° gennaio 1996 alla sentenza di Cassazione 7 agosto 2009 n. 18128 nessuno ha mai più dubitato che, per l'ottenimento dell'agevolazione «prima casa», occorresse considerare anche il requisito della idoneità dell'abitazione preposseduta. Nel 2009 invece la Suprema Corte ha improvvisamente ritenuto che «il requisito della "impossibilità di altro fabbricato... sussista nel caso di carenza di un altro alloggio concretamente idoneo a sopprimere ai bisogni abitativi». Non è dato sapere se questa sentenza fu il frutto di un errore (e cioè di rite-

nere applicabile al caso oggetto del giudizio una normativa invece abrogata). Il fatto è che la giurisprudenza successiva, sopra menzionata (almeno, stando alle pronunce pubblicate), si è adeguata pedissequamente, nonostante l'agenzia delle Entrate abbia cercato di fare argine con la risoluzione 86/E del 20 agosto 2010, nella quale ha negato la rilevanza dell'inidoneità soggettiva della casa preposseduta.

C'è infine da notare, peraltro, che l'agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 107 del 1° agosto 2017 (nonché nella risoluzione 86/2010), ha sancito che la proprietà di una casa divenuta oggettivamente inidonea ad essere abitata (ad esempio, a causa del terremoto) non impedisce al contribuente di comprarne un'altra, avvalendosi dell'agevolazione «prima casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | LA LEGGE

La legislazione attuale impedisce l'agevolazione prima casa a chi già abbia la proprietà di una abitazione nel medesimo Comune o una abitazione, ovunque situata, che sia stata comprata con l'agevolazione prima casa. La legislazione attuale non parla espressamente dell'idoneità, o meno, della casa preposseduta, ad essere abitata ad abitazione. La legge sancì espressamente, dal 24 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (Dl 16/1993 e Dl 155/1993), che la casa preposseduta, se fosse stata «inidonea», non impediva un nuovo acquisto agevolato

02 | LE ENTRATE

Le risoluzioni n. 107/E/2017 e

86/E/2010 dell'agenzia delle Entrate hanno sancito che la casa inidonea per ragioni oggettive (ad esempio: a causa di un terremoto) non ostacola l'acquisto agevolato di un'altra prima casa

03 | LA GIURISPRUDENZA RECENTE

La Corte di cassazione ha invertito di recente il suo precedente orientamento, dando rilevanza all'inidoneità, sia oggettiva che soggettiva, della casa preposseduta (nel senso che la casa non idonea non impedisce un nuovo acquisto agevolato) nelle seguenti ordinanze: numero 14740 del 13 giugno 2017 e numero 27376 del 17 novembre 2017

Quotidiano del **Fisco**

ADEMPIMENTI
Registri Iva elettronici senza obbligo di stampa cartacea

di **Andrea Tagliani**

Stop all'obbligo di stampa cartacea dei registri Iva gestiti in modalità elettronica. Basterà, infatti, tenere aggiornati i registri digitali relativi a fatture emesse ed acquisite per stamparli in sede di accesso, ispezione o verifica a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza. È una delle novità introdotte dal maxi decreto fiscale collegato alla manovra e approvato dal Senato in prima lettura (il testo ora è passato all'esame della Camera).

L'equiparazione degli effetti della registrazione meccanografica non trascritta a quella della modalità cartacea viene estesa anche ai fini Iva per la tenuta del registro delle fatture di acquisto e di vendita con sistemi elettronici.

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:
quotidianofisco.ilssole24ore.com